



# *Città di Siderno*

(Provincia di Reggio Calabria)

**Avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno**

## **Il Responsabile del Settore 1 "AA.GG. e del Personale"**

### **PREMESSO:**

- che, con DGC n. 53 del 30.09.2015, la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi al competente responsabile **per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno** in tutte le controversie giudiziali dell'Ente, ivi comprese quelle di natura tributaria, ad accezione di eventuali specifiche controversie che, per il grado di giudizio (giurisdizioni superiori), ovvero per la complessità e/o importanza delle stesse, venga eventualmente conferito, con specifico mandato e previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad altri legali all'uopo individuati;
- che, con propria determinazione reg. gen. n. \*\*\* del \*\*\*, in esecuzione degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale ha avviato il procedimento **per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno** in tutte le controversie giudiziali dell'Ente, ivi comprese quelle di natura tributaria;

### **RENDE NOTO**

che è indetta una procedura **per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno** in tutte le controversie giudiziali dell'Ente, ivi comprese quelle di natura tributaria, nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Siderno.

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e gli avvocati, che saranno incaricati, congiuntamente e disgiuntamente, previa sottoscrizione di apposita convenzione, si obbligano ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, del Comune di Siderno, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado

(giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico conferito dalla Giunta Comunale.

2. In particolare, l'incarico dell'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, ha per oggetto:

- a) la facoltà di assegnare le cause agli altri due componenti del Collegio, riservandosi, ove necessario per mancanza della relativa abilitazione in capo agli altri componenti, le cause davanti alle Magistrature Superiori;
- b) il compito di fissare, anche verbalmente, apposite riunioni per fare il punto sulle pratiche assegnate, ai fini di un necessario confronto con gli stessi legali e con gli organi politici ed amministrativi dell'Ente;
- c) il compito, ove necessario insieme con l'avvocato patrocinante la causa, di relazionare, su richiesta dell'Ente, agli organi sopradetti.

3. L'incarico comprende, altresì, le controversie già pendenti di fronte alle stesse autorità giurisdizionali di cui al primo comma del presente articolo, già conferite con apposto incarico ad altri avvocati, in virtù di precedenti convenzioni in essere e/o con singoli incarichi e mandati *ad litem*, che, per qualunque motivo (rinuncia, decesso, revoca, ecc.), non possano portare a termine il giudizio; in tali casi gli avvocati individuati all'esito del presente avviso, per tutto il periodo di vigenza della convenzione, cureranno le procedure connesse alla trattazione delle singole controversie, senza che, per l'assunzione di tali incarichi e per le controversie comunque pendenti, derivi alcun costo aggiuntivo oltre quello fissato nella sottoscrivendo convenzione, in quanto gli oneri si intendono nella stessa ricomprese. I fascicoli relativi a tali cause sono presi in custodia dall'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, il quale provvede alla loro assegnazione, a suo insindacabile giudizio, ai componenti del Collegio in modo da non determinare ritardi o interruzioni che potrebbero causare danni all'Ente.

4. Restano escluse dalla convenzione di cui al primo comma gli eventuali incarichi singoli, in precedenza conferiti agli avvocati individuati all'esito del presente avviso, per i quali, in ogni caso, gli onorari e i diritti di procuratore, spettanti per le relative procedure, saranno compensati in misura pari ai minimi tabellari previsti per la tariffa professionale, ove in precedenza non fossero state convenute o accordate condizioni maggiormente favorevoli per l'Ente.

5. Fanno parte dell'incarico e non danno, comunque, diritto al pagamento di competenze ulteriori, ad eccezione delle eventuali spese vive sostenute e documentate, purché previamente autorizzate dall'Ente, l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni e i pareri, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, ecc.. In tale contesto, ove richiesto, gli incaricati si obbligano ad effettuare anche attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma ed attività analoghe.

6. L'Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, ovvero di affiancarli ai professionisti individuati all'esito del presente avviso, in relazione

al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità e/o importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che i primi possano avanzare alcuna eccezione al riguardo.

## **Art. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

1. Gli avvocati incaricati all'esito del presente avviso sono tenuti a svolgere l'incarico con la diligenza del *pater familias*.
2. Sono, altresì, tenuti:
  - a) ad assicurare la loro presenza presso gli uffici comunali almeno 03 (tre) giorni a settimana e, in ogni caso, per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;
  - b) a partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori del Comune e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
  - c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale ed allegando relativa documentazione;
  - d) a depositare semestralmente una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi, ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
  - e) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza della convenzione;
  - f) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
  - g) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
  - h) a fornire all'Ufficio competente, a conclusione dei singoli gradi di giudizio, un'immediata comunicazione, unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

## **Art. 3 - DURATA**

1. L'incarico ha la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data fissata nella convenzione d'incarico.
2. L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza degli obblighi contrattuali o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.
3. Il legale incaricato ha facoltà di recedere dall'incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare pregiudizi per il Comune.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo la determinazione del compenso, nei termini di cui all'art. 4, farà riferimento alla fase in cui versano i singoli giudizi alla data di recesso o della risoluzione.

#### **Art. 4 -COMPENSO**

1. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito:
  - a) per l'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, in € 16.000,00 (sedecimila/00) annuali, oltre Cpa, rimborso forfettario ed IVA ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo;
  - b) per ciascuno Avvocato componente del Collegio di Difesa, in € 10.000,00 (diecimila/00) annuali, oltre Cpa, rimborso forfettario ed IVA ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo.
2. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene liquidato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura, *pro quota*, da parte di ciascun professionista. Il pagamento della terza e della quarta rata resta subordinato alla presentazione della relazione semestrale di cui all'art. 2.
3. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, monitori ed esecutivi, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente, detratte le spese dello stesso, saranno corrisposte ai professionisti, nella misura del 70%, solo dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti di condanna e solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine, l'Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute. L'Ente si impegna a rimborsare ai professionisti le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che gli stessi dovranno affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.
4. Le competenze legali che dovessero essere liquidate in favore dell'Ente, nel periodo di vigenza della convenzione, con riferimento alle cause già in precedenza affidate ad altri professionisti, sono attribuite in favore dei professionisti subentranti, in misura proporzionale all'attività prestata nelle stesse vertenze. Tali competenze sono attribuite, comunque, solo nel limite e per la parte eccedente in cui non debbano essere liquidate in favore dei precedenti legali, ai quali era stato affidato il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio e sempre che abbiano svolto la relativa attività.
5. L'Ente si impegna a rimborsare le spese vive, debitamente documentate da parte degli avvocati incaricati. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Locri sono rimborsate, moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.
6. La liquidazione, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma, è disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.
7. I pagamenti sono eseguiti su apposito conto dedicato, indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
8. L'Ente si impegna, altresì, a corrispondere le spese di domiciliazione previa autorizzazione preventiva e previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.
9. Alla scadenza della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione o che comunque siano ricompresi nella stessa ai sensi delle disposizioni sopra specificate, saranno affidati ai professionisti subentranti, salvo che non vi siano ragioni di particolare importanza o situazioni di urgenza e indifferibilità. In questo caso ai legali sarà riconosciuto un compenso, limitatamente all'attività prestata dopo la scadenza

della convenzione, che verrà con gli stessi concordato e che, comunque, si dovrà attestare in misura non superiore ai minimi tariffari, decurtata del 30 (trenta) per cento.

#### **Art. 5 - REQUISITI RICHIESTI**

1. Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
- c) Non essere destinatari di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- d) Non avere riportato condanne penali per reati che importano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena detentiva, salvo riabilitazione;
- e) Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- f) Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Siderno;
- g) Non avere commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
- h) Essere in regola con la cassa di previdenza professionale;
- i) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- j) Essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, con esercizio della relativa professione, da almeno cinque anni;
- k) Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori (requisito richiesto solo per l'Avvocato Coordinatore - professionista singolo o studio legale associato - del Collegio di Difesa);**
- l) Non avere assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio contro il Comune di Siderno, né di avere assunto incarichi professionali in contrasto con gli interessi dell'Ente.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. In caso di domanda presentata da uno studio legale associato, i requisiti devono essere posseduti da tutti professionisti associati.

3. Qualora sussistessero le incompatibilità di cui alla lettera l), le stesse dovranno essere rimosse, a pena di esclusione, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel caso di studio legale associato, tale incompatibilità va rimossa nei confronti di tutti gli associati allo studio.

## Art. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando l'apposito schema allegato al presente avviso sotto la lettera A), sottoscritta, **sotto pena di esclusione**, in modo leggibile e per esteso e con allegata copia di valido documento di identità o di riconoscimento, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, civile e penale:

- a) di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, contraddistinti dettagliatamente dalla lettera a) alla l), specificamente indicati e riportati, uno per uno;
- b) di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Siderno, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
- c) di accettare che il subentro nelle cause di cui al precedente art. 1, comma 2, in cui il Comune di Siderno è già costituito a mezzo di altro procuratore non comporterà alcun costo aggiuntivo per l'Ente;
- d) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla L. n. 136/2010; in particolare, il candidato deve dichiarare di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a comunicare, entro 7 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- e) che nei propri confronti e dei propri parenti e/o affini fino al 4° grado, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- f) di avere preso visione e conoscenza dell'avviso di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta la stessa convenzione;
- g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;
- h) di impegnarsi a stipulare, contestualmente all'affidamento dell'incarico, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale per sinistro di importo non inferiore ad 1.000.000,00 di €uro;
- i) di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Siderno, per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

2. Alla domanda deve essere allegato, inoltre, il *curriculum vitae* e professionale (in formato europeo), datato e sottoscritto e reso secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, indicante tutte le informazioni necessarie all'attività valutativa che sarà esperita dall'apposita Commissione. Per i periodi di attività, di iscrizione ad albi ed elenchi, ecc., è necessario indicare le date ad i periodi a cui si riferiscono.

3. Nel caso di studio legale associato, l'unica domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione di cui al comma 1, deve essere riferita e sottoscritta da tutti i componenti.

4. Alla domanda, ai fini valutativi, per l'attribuzione del relativo punteggio, deve, altresì, essere allegato un elenco numerico (in cifre ed in lettere) delle cause trattate dal professionista negli ultimi 6 (sei) anni, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/00, con indicazione dell'Autorità Giurisdizionale competente e del numero di procedimento atto ad identificarlo, nonché con la specificazione del rispettivo ambito (penale, civile, amministrativo, tributario). L'Amministrazione si riserva di acquisire dal professionista, in caso di affidamento dell'incarico, l'elenco completo delle cause numericamente indicate con tutti gli elementi necessari ad identificarli (nome delle parti, anno di iscrizione, anno di conclusione del procedimento, ecc.), ovvero di effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso professionista presso le cancellerie delle autorità giurisdizionali competenti. I dati comunicati saranno trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge 241/1990 a tutela degli aventi titolo.

5. Nel caso di studio legale associato, deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo, con l'indicazione dei professionisti associati.

6. La domanda di partecipazione, completa degli allegati, deve pervenire, **sotto pena di esclusione**, con ogni mezzo ed a rischio del mittente, al protocollo generale dell'Ente, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29 Ottobre 2015, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione del mittente (professionista singolo o studio legale associato) e la dicitura "domanda di partecipazione per l'affidamento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno"**.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, per lo smarrimento del plico dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e non prenderà in considerazione domande comunque pervenute oltre il termine stabilito.

8. **La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata dichiarazione analitica sul possesso dei requisiti e la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione.** Negli altri casi di irregolarità della documentazione che non comportino l'esclusione, la Commissione non procederà alla valutazione della stessa documentazione incompleta o insufficiente. È in ogni caso esclusa la possibilità di integrazione successiva della documentazione ai fini della ammissione alla partecipazione o per la valutazione dei titoli.

9. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere e procedere, nel corso della stessa selezione o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione.

#### **Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. La selezione consiste nella comparazione e valutazione, ad insindacabile giudizio della Commissione, appositamente nominata dal Responsabile del Settore "AA.GG. e Personale", in analogia a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratto di lavoro autonomo, dei criteri di seguito riportati (**Punteggio massimo attribuibile: 60 - sessanta**):

a) **Anzianità di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati**: punti 1 per ogni anno di iscrizione successivo al quinto e fino ad un massimo valutabile di anni 15 – **Punteggio massimo conseguibile: 10 (dieci)**

b) **Attività professionale di patrocinio, continuativo, con rapporti convenzionali, svolta presso Enti locali (limitatamente alle cause trattate dal professionista negli ultimi sei anni)** - **Punteggio massimo conseguibile: 22 (ventidue)**

MATERIA	INCARICHI	PUNTI
CIVILE (max punti 6)	fino a 20	2
	fino a 40	4
	oltre 40	6

AMMINISTRATIVO (max punti 6)	fino a 10	2
	fino a 20	4
	oltre 20	6

TRIBUTARIO (max punti 6)	fino a 20	3
	oltre 20	6

PENALE (max punti 4)	fino a 20	2
	oltre 20	4

c) **Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori** – **Punti: 08 (otto)**

d) **Curriculum** - **Punteggio massimo conseguibile: 20 (venti)**

1. Nel curriculum vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione (consulenze, atti processuali specifici o di altra natura di rilevante importanza o complessità o caratterizzate da straordinarietà di cui il professionista è stato protagonista come legale, altre esperienze presso Enti locali). Il peso del giudizio sarà maggiore per le esperienze professionali attivate nell'ambito delle autonomie locali rispetto a quelle di altra natura.

2. Nel caso di studio legale associato, all'esito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, ai fini della graduatoria finale, sarà preso in considerazione, per ciascun criterio di valutazione, soltanto il punteggio più alto ottenuto dal professionista, componente dello studio legale associato, escludendo ogni forma di cumulo dei punteggi conseguiti da ogni singolo componente dello studio legale associato.

3. L'incarico di Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, scelto tra gli avvocati in possesso dell'abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, sarà conferito a quello, tra i professionisti (singolo o studio legale associato) che avrà conseguito il maggior punteggio.

## **Art. 8 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA**

1. La Commissione valuta le domande pervenute in conformità ai criteri di cui al precedente articolo e procede alla formazione della relativa graduatoria.

2. Dopo le operazioni di valutazione, la Commissione procede alla formazione di una graduatoria finale comparativa, alla quale l'Amministrazione attingerà per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

3. A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria, l'incarico è attribuito al più giovane di età.

4. L'incarico è definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione della convenzione di incarico ed è, comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente avviso ovvero non procedere ad alcun utilizzo della graduatoria formulata, a causa dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse pubblico prevalente. L'utile inserimento nella graduatoria non determina, pertanto, alcun diritto in capo al concorrente.

#### **Art. 9 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali dei partecipanti sono raccolti e trattati presso il Comune di Siderno per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n.241/1990 a tutela degli aventi titolo.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'avviso o di revocare la selezione per motivi di pubblico interesse prevalente.

2. L'Avviso di selezione, corredato dallo schema di convenzione e dallo schema di domanda, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Siderno e dei Comuni limitrofi, nonché sul sito del comune [www.comune.siderno.rc.it](http://www.comune.siderno.rc.it) ed inviato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

3. I nominativi dei primi tre classificati saranno pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica delle operazioni di chiusura della selezione effettuata.

4. La graduatoria formulata dalla Commissione potrà essere utilizzata, per la durata stabilita dalla convenzione, in caso di rinuncia e/o impossibilità di affidare l'incarico, a coloro che precedono nella stessa. È fatta salva, in tal caso, l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di indire una nuova selezione e/o procedere diversamente all'affidamento dell'incarico.

5. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

6. Copia del presente avviso ed ulteriori informazioni possono essere richiesti all'Ufficio "Legale" del Comune - sito in Piazza Vittorio Veneto - 89048 Siderno, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al n. di telefono 0964.345.111/221.

7. Ai sensi della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Responsabile p.t. del Settore 1 "AA.GG. e del Personale" del Comune, Dott. Sergio SCIGLITANO.

*Il Responsabile del Settore 1  
(Dott. Sergio SCIGLITANO)*